



COMUNE DI SANT'ARSENIO

PROVINCIA DI SALERNO

UFFICIO DEL SINDACO

P.zza Domenico Pica, 1 84037 Sant'Arsenio (SA) tel. 0975.398033 fax 0975.398214

pec. : protocollo@pec.comune.santarsenio.sa.it

ORDINANZA N. 292 DEL 08/07/2022

OGGETTO: Regolamentazione degli orari di apertura e chiusura dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e limiti alla diffusione sonora all'esterno.

IL SINDACO

RICHIAMATA:

- la L.R. 21 aprile 2020, n.7, "Testo unico sul commercio ai sensi dell'art.3, comma 1 della L.R. 14/10/2015 n.11,
- l'art. 41 della Costituzione che, nel sancire la libertà di iniziativa economica privata, prevede che la stessa non possa svolgersi in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana;

CONSIDERATO che l'esperienza registrata in regime di liberalizzazione degli orari ha dimostrato che le attività degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande vengono spesso a costituire nella realtà una causa oggettiva di disturbo e disagio per i cittadini residente nelle aree interessate particolarmente nelle ore serali e notturne, per cui si avverte l'esigenza di garantire il giusto equilibrio fra le diverse necessità;

RILEVATO CHE tale situazione è testimoniata anche da segnalazioni da parte di cittadini che lamentano disagi causati prevalentemente dallo svolgimento di attività nelle pertinenze esterne ai locali, dai comportamenti di alcuni avventori che non rispettano le norme igieniche e decoro urbano e disturbano la quiete pubblica con schiamazzi ed altri rumori molesti, stazionando nelle aree pubbliche nelle immediate vicinanze degli esercizi;

ATTESO CHE anche i titolari dei pubblici esercizi, attraverso la diffusione sonora all'esterno sono tenuti al rispetto della quiete pubblica e ad evitare il disturbo delle persone specialmente nelle ore notturne;

RITENUTO OPPORTUNO E DOVEROSO, adottare un provvedimento di disciplina degli orari delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e limiti alla diffusione sonora all'esterno, nonché introdurre ulteriori disposizioni al fine di:

-salvaguardare l'interesse pubblico assicurando ai cittadini apprezzabili livelli di qualità della vita, tramite il rispetto dei fondamentali diritti alla salute, alla quiete pubblica e al riposo notturno arginando le potenziali situazioni di disturbo della quiete pubblica e gli episodi di danneggiamento del patrimonio pubblico da parte degli avventori locali;

-uniformare gli orari degli esercizi interessati in tutto il periodo dell'anno, in modo particolare nel periodo estivo (dal 01 giugno al 31 agosto), per consentire un'ampia apertura al pubblico degli stessi temperata con le esigenze e i diritti dei cittadini residenti nelle vicinanze della attività;

-tutelare la salute pubblica sottolineando la fondamentale importanza dell'adozione, da parte degli operatori commerciali, delle misure previste dalla normativa COVID-19 a livello statale e regionale;

VISTI il T.U.L.P.S e relativo Regolamento di esecuzione;

Vista la legge n. 287/1991;

Vista la legge 26/10/1995, n.447;

Visto il D.L. n.33/2020 e successivi D.P.C.M.;

Visto il Codice Penale;

Vista la LR 21/04/2020, n. 7;

Viste le Ordinanze del Presidente della Regione Campania;

Visto l'art. 50 e 54 del TUEL n. 267/2000 e ritenuta propria la competenza in materia;

Visto il Decreto Minniti;

ORDINA

Per le ragioni indicate in premessa, di disciplinare gli orari e le attività degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nel modo seguente:

-apertura non prima delle ore 05,00 di tutti i giorni, nel periodo 01 GIUGNO - 31 AGOSTO

- apertura non prima delle ore 06,00 di tutti i giorni, nel periodo 01 SETTEMBRE – 31 MAGGIO

-chiusura non oltre le ore 02,00 di tutti i giorni, nel periodo dal 01 giugno al 31 agosto

-chiusura non oltre le ore 24,00 di tutti i giorni, nel periodo dal 01 settembre al 31 maggio

detto orario di chiusura potrà essere esteso, solo in occasione di particolari festività o eventi organizzati dall'esercente, previa specifica autorizzazione del Comune;

lo sgombero del locale da parte dell'esercente deve iniziare prima dell'orario di chiusura;

l'orario prescelto ed ogni eventuale variazione devono essere preventivamente comunicati all'ufficio SUAP di questo comune e reso noto al pubblico mediante affissione di idoneo cartello ben visibile all'esterno dell'esercizio;

gli esercenti hanno facoltà di osservare giornate di riposo settimanale, fatto salvo l'obbligo di comunicazione al pubblico con mezzi idonei. La scelta effettuata dovrà essere comunicata all'ufficio SUAP del comune.

INOLTRE

Ai titolari /gestori dei P.E., vietare qualsiasi forma di diffusione sonora all'aperto nel periodo 01 giugno-31 agosto, dalle ore 00,30, precisando che gli stessi, sono comunque tenuti ad esercitare la propria attività avendo cura che la stessa non rechi in alcun modo disturbo al resto dei cittadini, evitando, ad esempio che l'eccesso di rumori (schiamazzi degli avventori, diffusioni sonore e quant'altro) possano propagarsi e risultare fastidiosi; a tal riguardo l'art. 659 del C.P. considera reato il disturbo della quiete dei cittadini, che si basa su “ *criteri di normale sensibilità e tollerabilità in un determinato contesto socio ambientale*” piuttosto che riguardare il superamento o meno di determinati valori in termini di diffusione acustica; così come anche la Corte di Cassazione, con diverse sentenze, ha stabilito che risponde penalmente del citato reato di disturbo della quiete pubblica, il gestore di un pubblico esercizio per gli schiamazzi e i rumori molesti provocati dai clienti anche al di fuori dei locali, in quanto la relativa responsabilità è ascrivibile, in via diretta, alla presenza della sua attività commerciale.

RACCOMANDA

Infine, ai titolari dei PE, gli obblighi di tenere presso il locale un apparecchio di rilevazione del tasso alcolemico (art. 54 L 120/2010+art.6 DLL 117/2007+L.160/2007), se la somministrazione di alcolici si protrae oltre le ore 24,00.

AVVERTE

I trasgressori della presente ordinanza, saranno sanzionati ai sensi dell'art. 149 della L.R. 21/04/2020 nr.7, se trattasi di illecito amministrativo, mentre resta impregiudicata l'azione penale in caso di accertamento di reati di cui al Codice Penale.

DISPONE

A far data dalla pubblicazione, le presente abroga ogni altro precedente provvedimento in materia di orario dei pubblici esercizi.

La presente ordinanza, sarà notificata a tutti i titolari di PE del Comune di Sant'Arsenio, nonché pubblicata all'Albo on line e trasmissione ai seguenti destinatari, per quanto di rispettiva competenza:

- Responsabile Ufficio SUAP -SEDE
- Comando Polizia Municipale-SEDE
- Comando Stazione Carabinieri di Polla , tramite pec: tsa25256@pec.carabinieri.it;
- Prefettura di Salerno

Contro il presente provvedimento, è possibile presentare ricorso:

- Al Responsabile del Procedimento, per l'istituto dell'autotutela;

-Al T.A.R. di Salerno;

-Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica.

Dalla Residenza Municipale, li

Sant'Arsenio 08/07/2022

Il SINDACO

Dott. Donato PICA

